



Consiglio Regionale della Puglia
Gruppo Consiliare "Con Emiliano"

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA COORDINATA E CONTINUATIVA

ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile

Tra

Il **Gruppo Consiliare Regionale "Con Emiliano"** (da ora in poi "Committente"), Codice Fiscale: 93515560725, con sede in Via Gentile, 52, 70122 Bari, in persona dell'Ing. Gianfranco Lopane, nato a e residente in, nella sua qualità di Presidente pro-tempore

e:

Stefano Grazioso (da ora in poi Collaboratore) nato a e residente in C.F.,

di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale nr. 29 del 22 Ottobre 2015, avente ad oggetto "Disciplina e regolamentazione dei limiti all'acquisizione e alla spesa dei Gruppi consiliari – modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali del 30 novembre 2012 e 11 Gennaio 1994 n.3", il Gruppo consiliare "Con Emiliano" che curerà e svilupperà le attività di supporto legislativo, organizzativo, informativo, amministrativo e renderà efficace il ruolo istituzionale proprio dei Consiglieri del GRUPPO, per la realizzazione della suddetta attività intende avvalersi di specifiche e qualificate collaborazioni ai sensi della legge della Regione Puglia n.29 del 22 ottobre 2015;

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1 Il Collaboratore, nell'esecuzione del presente contratto (di seguito, il "**Contratto**"), s'impegna a pianificare, gestire ed eseguire, con la massima autonomia operativa, l'attività (di seguito, l'**Incarico**) di studio, di ricerca, di analisi dei testi di legge vigenti e in via di adozione provvedendo a redigere, ove richiesto, proposte di atti aventi valore normativo inquadrandoli nei contesti normativi regionale, nazionale e comunitario. Nello svolgimento di tali compiti il collaboratore appronterà anche relazioni e/o pareri, scritti o orali e, più in generale, svolgerà attività necessarie ad assistere e a supportare con le sue competenze il Gruppo Consiliare e ciascuno dei consiglieri aderenti ai fini della migliore esecuzione delle loro funzioni istituzionali.
- 2 Fatte salve le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle Parti, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., il Collaboratore sarà libero di determinare le modalità di esecuzione dell'Incarico, in assenza di qualsiasi vincolo, se non quello del raggiungimento del miglior risultato possibile. Ferma rimanendo la natura altamente fiduciaria dell'incarico e il prevalente carattere personale dell'attività che esso comporta, il collaboratore potrà farsi occasionalmente coadiuvare da altri collaboratori, senza che ciò comporti ulteriori oneri e/o responsabilità per il Gruppo.

comporta, il collaboratore potrà farsi occasionalmente coadiuvare da altri collaboratori, senza che ciò comporti ulteriori oneri e/o responsabilità per il Gruppo.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Collaboratore si impegna a svolgere l'incarico a regola d'arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia richiesta.
2. Il Collaboratore svolgerà l'incarico con attività prevalentemente personale, utilizzando propri strumenti di lavoro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, eseguendo le attività che riterrà utili e necessarie. Il Collaboratore si assume ogni rischio connesso all'attività che si impegna a svolgere e si obbliga a tenere indenne il Gruppo da ogni azione o pretesa che venga avanzata da terzi, anche dopo la cessazione del contratto, a causa della sua attività.
3. Il Collaboratore si coordinerà con il Committente al solo fine di organizzare la propria attività, determinando in autonomia i tempi e i luoghi di svolgimento dell'incarico e garantendone la continuità.
4. Il Collaboratore potrà svolgere l'incarico anche all'interno dei locali del Committente. Ferma restando la piena autonomia del Collaboratore, i tempi e modi di svolgimento dell'incarico nei locali del Committente saranno concordati di volta in volta dalle Parti.


ARTICOLO 4 – DURATA E RECESSO

1. Il Contratto ha durata determinata, con inizio dal 26/01/2021 e termine al 26/01/2022.
2. Il contratto potrà prorogarsi automaticamente per un anno e così di seguito di anno in anno, salvo che venga disdetto un mese prima della scadenza dalla parte che vi abbia interesse tramite lettera raccomandata con ricevuta a/r. o lettera con consegna a mani, sottoscritta per ricevuta dal destinatario. In ogni caso, la durata del contratto di collaborazione non potrà eccedere la durata della legislatura nel corso della quale viene sottoscritto e che ne costituisce il termine finale insuperabile.
3. Il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Gruppo prima della scadenza del termine iniziale o di quello successivamente prorogato:
 - per giusta causa al verificarsi di rilevanti inadempienze contrattuali ivi inclusa la commissione di reati per fatti inerenti l'esecuzione della collaborazione o, in ogni caso, tali da danneggiare l'affidamento o l'immagine del Gruppo consiliare e dei Consiglieri aderenti, ritenuti concordemente dalle parti contraenti beni di primaria rilevanza.
 - Per inidoneità professionale del Collaboratore tale da compromettere la piena e proficua realizzazione dell'attività oggetto del contratto.
 - E' causa di risoluzione immediata del contratto il venir meno, a seguito di variazione del gruppo consiliare, di parte del budget assegnato ai singoli gruppi consiliari.
4. Nulla è dovuto al Collaboratore per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza della cessazione anticipata del contratto, salvo il corrispettivo relativo all'attività effettivamente prestata fino a quel momento.
5. Le comunicazioni tra le Parti relative al verificarsi di una delle suddette cause di cessazione del contratto dovranno avvenire mediante raccomandata a/r o lettera con consegna a mani, sottoscritta per ricevuta dal destinatario.

In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue, in ogni caso alla naturale scadenza; al presente contratto si applicano le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro così come stabilite dal D.lgs. 81/2008.

ARTICOLO 5 –CLAUSOLA RISOLUTIVA

Nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c) dell'art.2 (raccomandazioni etiche) Titolo IV della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n.19/2015, il contratto si intenderà immediatamente risolto.



disposizioni per l'attuazione alle leggi regionali n.03/1994 e n.34 /2012, come integrate e modificate dalla legge 29/2015, ad adottare un regolamento secondo i principi e le finalità riportate nello stesso o.d.g., per un comportamento eticamente responsabile nell'adozione degli atti conseguenti alle nuove norme, accetta espressamente che la cessazione del contratto presente avvenga immediatamente, qualora la sua posizione rientri tra le fattispecie del punto c) art.2 titolo IV della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 19/2015:

soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misura di prevenzione personale o patrimoniale per reati di peculato, concussione, corruzione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per reati di criminalità organizzata e mafiosa;

soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del gruppo consiliare e del consiglio regionale.

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO

Il Committente si impegna a pagare al Collaboratore quanto segue a titolo di compenso per l'esecuzione dell'incarico (di seguito, il "Corrispettivo"):

- 17.000,00 (diciassettemila/00) lordi annuali. Il corrispettivo del Collaboratore, sul quale verranno applicate le ritenute come per legge, così come definito, sarà corrisposto con cadenza periodica mensile mediante accredito sul conto corrente presso con IBAN

Le parti convengono altresì che il suddetto corrispettivo è comprensivo di ogni onere e spesa che il Collaboratore sosterrà per l'esecuzione dell'incarico e, pertanto, nessuna ulteriore somma o rimborso sarà dovuta dal Gruppo. Il collaboratore fornirà una breve relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Collaboratore si impegna a mantenere la più ampia riservatezza sulle informazioni relative al Committente, a qualsiasi terzo che svolga un'attività economica significativa e strategicamente rilevante con il Committente, nonché ai collaboratori, ai consulenti e ai dipendenti del Committente, incluse le informazioni relative alle retribuzioni e ai compensi.
2. Il Collaboratore si impegna, pertanto, a non comunicare o divulgare o utilizzare, in qualunque modo e con qualunque mezzo le informazioni indicate alla clausola precedente.
3. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra saranno efficaci per tutta la durata del Contratto.
4. Il Collaboratore dovrà restituire al Committente, su richiesta di quest'ultimo, tutti i documenti di cui sia venuto in possesso nell'esecuzione dell'incarico, con impegno a non conservarne copia, in nessun formato, entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico.
5. In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui alla presente clausola, il Committente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 9 – CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

1. Il Collaboratore si obbliga per la durata del presente Contratto a non stipulare altri contratti con soggetti in concorrenza, anche potenziale, con il Committente e a non svolgere alcuna attività direttamente o indirettamente in concorrenza con l'attività del Committente.
2. In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui alla presente clausola, il Committente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nei casi previsti nel Contratto, la risoluzione si verifica di diritto con l'invio di una comunicazione scritta tramite raccomandata a.r. o via PEC alla parte destinataria, nella quale la parte mittente dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 11 – MISCELLANEA

- 1 Le Parti dichiarano di voler costituire a tutti gli effetti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma e che le modalità della sua esecuzione costituiscono un elemento determinante del consenso di entrambe.

- 1 Le Parti dichiarano di voler costituire a tutti gli effetti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma e che le modalità della sua esecuzione costituiscono un elemento determinante del consenso di entrambe.
- 2 Il Contratto costituisce l'unico accordo tra le Parti in riferimento alle materie in esso dedotte e descritte. Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente altro atto, documento, accordo scritto e/o verbale intercorso tra le Parti sulle stesse materie.
- 3 L'invalidità di una o più clausole o paragrafi contenuti nel Contratto non avrà effetto sulle restanti previsioni né su qualsiasi parte del Contratto. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, il presente accordo sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.
- 4 Qualsiasi modifica al Contratto non sarà efficace ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 12 – AUTORIZZAZIONE PRIVACY

Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il Committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali e dichiara di essere stato informato circa l'utilizzazione dei dati personali, che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati da parte del Committente sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

ARTICOLO 13 – RINVIO NORMATIVE

Il presente contratto viene stipulato ai sensi del combinato disposto degli art.52, comma 2 e art 2 D.Lgs 81/2015 nonché, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalle disposizioni del codice civile di cui agli artt.2222 e seguenti e dalle norme della Legge Regionale Puglia n.03/1994 e s.m.i.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Bari.

Bari, 26 Gennaio 2021

Il Committente

Presidente del Gruppo "Con Emiliano"

Ing. Gianfranco Lopane



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare

Il Collaboratore

Stefano Grazioso